

Diritti di informazione degli azionisti di una SA svizzera – 1a parte

L'azionista della SA (o SpA) svizzera esercita i suoi diritti nell'assemblea generale, in particolare deve approvare la gestione e deliberare sull'impiego dell'utile. Tali decisioni si basano in prevalenza sulla relazione annuale allestita dal consiglio d'amministrazione sulla gestione, che si compone del conto annuale (conto economico, bilancio e allegato), del rapporto annuale e, se prescritto dalla legge, del conto di gruppo. Questi documenti, che devono essere messi a disposizione degli azionisti prima dell'assemblea generale, possono omettere le indicazioni suscettibili di comportare gravi pregiudizi per la società o per il gruppo. Nell'assemblea generale ogni azionista può inoltre chiedere al consiglio d'amministrazione ragguagli sugli affari della società, e all'ufficio di revisione sull'esecuzione e il risultato della sua verifica. I ragguagli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista, ma possono essere rifiutati se dovessero compromettere segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione. Se, infine, l'azionista volesse consultare i libri e la corrispondenza della società, lo potrà fare soltanto in virtù di un'autorizzazione espressa dell'assemblea generale o di una decisione del consiglio d'amministrazione e soltanto se rimangono salvaguardati i segreti d'affari della società.

Se, quindi, da un lato vi sono gli azionisti che desiderano per ovvi motivi ottenere il massimo di informazioni scritte e orali, dall'altro lato vi è il consiglio d'amministrazione che cerca di tutelare gli interessi della società e quindi di osservare una certa segretezza. Fermo restando che, in pratica, molti consigli non vogliono dare agli azionisti la possibilità di conoscere i dettagli della gestione, per non essere controllati troppo, e quindi allestiscono una relazione annuale che non corrisponde o corrisponde soltanto in misura minima ai parametri stabiliti dalla legge, spesso essi non rispondono in modo soddisfacente alle richieste di ulteriori ragguagli e consultazione dei libri e della corrispondenza della società da parte degli azionisti. In tale caso, cioè ove i ragguagli siano stati rifiutati in modo ingiustificato, l'azionista ha la possibilità di chiedere al giudice che i ragguagli siano forniti o la consultazione sia autorizzata.

Il Tribunale Federale svizzero di recente ha pubblicato un'importante decisione, che precisa a quali condizioni l'azionista ha diritto a chiedere ragguagli dettagliati sugli affari della società e a consultare documenti della società.

Ragguagli

Il Tribunale federale ha precisato che la richiesta dell'azionista di dargli ragguagli deve essere separata da una sua eventuale domanda di consultazione:

- i ragguagli devono essere chiesti al consiglio d'amministrazione espressamente nell'ambito dell'assemblea generale, così come previsto dalla legge;
- le domande di ragguaglio devono essere circostanziate e devono evidenziare quali informazioni l'azionista richiede, e non già quali documenti egli voglia consultare;

- i ragguagli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista.

Consultazione di documenti

In merito al diritto dell'azionista a consultare i documenti della società, il Tribunale federale ha precisato quanto segue:

- oggetto del diritto di consultazione dell'azionista sono tutti i documenti della società, quindi non solo "i libri e la corrispondenza" menzionati dalla legge, ma anche qualsiasi altro documento;
- formalmente, la consultazione dei documenti deve essere autorizzata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione;
- i documenti possono essere consultati dall'azionista soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti; il Tribunale Federale è quindi dell'avviso che tale condizione, prevista dalla legge per limitare il diritto dell'azionista a chiedere ragguagli, vale anche per limitare il suo diritto a consultare i documenti della società; nella fattispecie, il Tribunale Federale ha negato ad un azionista che deteneva il 47% del capitale sociale di una società madre, il diritto di consultare i documenti che concernevano il gruppo di società, quindi anche le società figlie, perché il semplice "volersi fare un'idea" della situazione delle società figlie non sarebbe motivo sufficiente per giustificare la richiesta di documentazione alla società madre; il Tribunale Federale ha precisato che informazioni e documenti al di là del conto di gruppo devono essere concessi all'azionista soltanto se e nella misura in cui siano necessari per l'esercizio dei suoi diritti.

In poche parole, il Tribunale Federale è dell'opinione che il diritto dell'azionista ad accedere a informazioni non contenute nella relazione annuale è in ogni caso limitato, e non deve soltanto soddisfare una semplice curiosità dell'azionista.

calderan@altenburger.ch